

41 Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio

Note

1. Questo capitolo non comprende:
 - a) i ritagli e simili cascami di pelli gregge (voce 0511);
 - b) le pelli e le parti di pelli di uccelli, rivestite delle loro piume o della loro calugine (voci 0505 o 6701, secondo i casi);
 - c) le pelli gregge, conciate o preparate, non depilate, di animali da pelliccia (capitolo 43). Rientrano tuttavia nel capitolo 41 le pelli gregge non depilate
 - di bovini (compresi i bufali),
 - di equidi,
 - di ovini (escluse le pelli di agnelli detti «astracan, breitschwanz, caracul, persiano» e simili, e le pelli di agnelli delle Indie, della Cina, della Mongolia o del Tibet),
 - di caprini (escluse le pelli di capre, caprette o capretti dello Yemen, della Mongolia o del Tibet),
 - di suini (compreso il pecari),
 - di camoscio, di gazzella, di cammello e dromedario, di renna, di alce, di cervo, di capriolo o
 - di cane.
2. A) Le voci 4104 a 4106 non comprendono i cuoi e le pelli che hanno subito una operazione di conciatura (compresa la preconciatura) reversibile (voci 4101 a 4103 secondo il caso).
B) Ai sensi delle voci 4104 a 4106, il termine «in crosta» copre ugualmente i cuoi e le pelli che sono stati riconciati, colorati o messi a bagno prima dell'essiccazione.
3. Nella nomenclatura l'espressione «cuoio ricostituito» si riferisce alle materie previste nella voce 4115.